



COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

DEL 21.05.2026

OGGETTO: Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Approvazione Regolamento.

L'anno Duemilaventisei

Addì 21

Del mese di Maggio alle ore 10:00 nella sala Casa del Cittadino

a seguito di invito diramato dal Presidente in data 15.05.2026 n. 015942/2026

si è riunito il Consiglio Comunale In mod. Mista in seduta Pubblica
di prima convocazione

Presiede la seduta il Sig. Massimiliano Sorrentino

in qualità di Presidente del Consiglio Comunale:

È presente il Sindaco, Cosimo Ferraioli

Al momento dell'appello nominale,

dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 23 e, sebbene invitati, assenti n. 1 come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	N.	COGNOME E NOME	PRESENZA
1	<i>Aversa Giuseppe</i>	SI	13	<i>Longobardi Luigi</i>	SI
2	<i>Barba Caterina</i>	SI	14	<i>Mainardi Alfonso</i>	SI
3	<i>Conte Giuseppe (da remoto)</i>	SI	15	<i>Manzo Carla</i>	SI
4	<i>D'Antonio Roberta</i>	NO	16	<i>Mauri Pasquale</i>	SI
5	<i>D'Antuono Speranza Diana</i>	SI	17	<i>Milo Alberto</i>	SI
6	<i>D'Auria Domenico</i>	SI	18	<i>Montella Christian</i>	SI
7	<i>De Simone Marco</i>	SI	19	<i>Orlando Salvatore (da remoto)</i>	SI
8	<i>Del Sorbo Giuseppe (1971)</i>	SI	20	<i>Palumbo Catello</i>	SI
9	<i>Del Sorbo Giuseppe (1990)</i>	SI	21	<i>Parlato Anna</i>	SI
10	<i>Fattoruso Carmela</i>	SI	22	<i>Pepe Maddalena</i>	SI
11	<i>Ferrara Vincenzo</i>	SI	23	<i>Russo Annamaria</i>	SI
12	<i>Grimaldi Vincenzo</i>	SI	24	<i>Sorrentino Massimiliano</i>	SI

Giustificano l'assenza i Consiglieri Vedi verbale

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sigg.:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Maria Luisa Mandara

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg. _____

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento iscritto al punto 2 (ex 6) all'o.d.g., avente ad oggetto: **"Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Approvazione Regolamento"**.

Tutti gli interventi, comprese le dichiarazioni di voto, sono riportati con la tecnica della stenotipia computerizzata, e integralmente allegati per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Cons. Palumbo illustra la proposta di deliberazione, in particolare egli evidenzia i caratteri dell'urgenza ed improrogabilità della stessa, affermando che l'approvazione di tale atto consentirà di aumentare la cassa del Comune e contestualmente ridurrà il Fondo Crediti di dubbia esigibilità dell'Ente; prosegue sottolineando che la natura non differibile di tale proposta è rappresentata altresì dalla circostanza che gli uffici devono avere il tempo per predisporre gli avvisi per i cittadini

Il Cons. Mauri propone di estendere a tutti i tributi locali il regolamento della definizione agevolata dei tributi e di estendere anche le annualità di riferimento degli stessi tributi e pertanto chiede di sottoporre all'approvazione del Consiglio una diversa proposta di deliberazione scaricata dal sito ANCI.

Il Presidente e successivamente il Segretario Generale evidenziano che tale proposta è carente dei relativi pareri di regolarità tecnica e contabile e che pertanto non può essere oggetto di votazione consiliare.

Interviene il Cons. Del Sorbo '90 che annuncia che non parteciperà al prosieguo dei lavori del Consiglio comunale e quindi successivamente alle ore 10:30:

- ESCONO: FERRARA, FATTORUSO, DEL SORBO '90, D'AURIA, D'ANTUONO SPERANZA DIANA, **PRESENTI N. 20**
- si scollegano: CONTE E D'ANTONIO **PRESENTI N. 18**

A questo punto il Cons. Mauri deposita la proposta di delibera di cui sopra ad oggetto: *"Adesione alla rottamazione quinquies"* e chiede che la stessa, se non può essere sottoposta a votazione perché non corredata dei pareri di regolarità amministrativa tecnica e contabile, venga allegata alla presente delibera al fine della successiva istruttoria da parte degli uffici competenti.

Successivamente alla discussione, riportata nell'allegato verbale di stenotipia, Il Presidente pone in votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, la proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti e votanti	18	
Favorevoli	18	
Contrari	0	
Astenuti	0	

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: **"Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Approvazione Regolamento."**

RITENUTO di dover approvare la citata proposta, nelle risultanze formulate dal proponente;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art.49 del D. Lgs. 267 del 2000;

ASSUNTI i pareri resi dal Collegio dei Revisori dei Conti, verbale del 10.04.2026, acquisito al prot.n. 0011647/2026 del 10.04.2026 e verbale dell' 08.05.2026, acquisito al prot.n. 015127/2026 del 08.05.2026;

ASSUNTI i pareri della Commissione Sviluppo del 07 e 20 maggio 2026;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto "**Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Approvazione Regolamento**", nelle risultanze formulate dal proponente e che qui si intende integralmente trascritta;

ORE 10:45 RIENTRA D'AURIA – **PRESENTI N. 19**

ORE 10:55 ESCONO: MAURI, RUSSO, MONTELLA, DE SIMONE, DEL SORBO 71, MILO, BARBA.
PRESENTI N. 12

ORE 10:56 ESCE D'AURIA – **PRESENTI N. 11**

Il Presidente avendo constatato il venir meno del numero legale dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00.



Proposta n. 40

del 12-5-2026

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

IL SINDACO

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in accertamenti esecutivi relativi alla TARI e all'IMU per gli anni d'imposta 2021 e 2022;

Esaminata la proposta di "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199" che si compone di n. 9 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

- Oggetto del regolamento
- Oggetto della definizione agevolata
- Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
- Effetti della definizione agevolata
- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Procedure cautelari ed esecutive in corso
- Rinuncia al contenzioso pendente
- Entrata in vigore

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativi alla TARI e all'IMU per gli anni d'imposta 2021 e 2022 e, di conseguenza, di approvare il regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile U.O.C. Fiscalità Locale, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di legge;

Dato atto che sulla presente proposta va acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;


Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di approvare il *"Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunale ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199"* composto di n. 8 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Angri;
5. di demandare al Responsabile della singola entrata l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
6. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.



Il Sindaco
(Ing. Cosimo Ferraioli)



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

legge 30 dicembre 2025, n. 199

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	
Articolo 9 – Entrata in vigore	

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui alla data di pubblicazione del presente
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata:
 - gli atti impositivi o di contestazione che, alla data di pubblicazione del presente Regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto definitivo;
 - le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite per effetto di sentenze definitive;
 - i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.
3. Le finalità dell'istituto sono:
 - il miglioramento del livello di riscossione;
 - la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
 - la deflazione del contenzioso.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Possono essere oggetto di definizione agevolata i debiti contenuti in avvisi di accertamento esecutivi disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, non pagati al 31 dicembre 2025, relativi alla TARI 2021 – 2022 e all'IMU 2021 -2022;
2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
3. I debiti risultanti da accertamenti esecutivi relativi alle annualità di cui al comma 1, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata, i soggetti interessati devono presentare all'Ente, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento, apposita istanza su modello predisposto dalla U.O.C. Fiscalità Locale, con la quale si richiede la definizione agevolata dei rapporti tributari relativi alle annualità definibili per ciascuna imposta (IMU e TARI).
2. Il modello di istanza è messo a disposizione sul sito Internet Istituzionale.
3. Il Comune, entro 60 giorni, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro la data che sarà indicata dall'ufficio;

- b) ovvero, versamento nel numero massimo di dieci rate, e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 30 di ciascun mese. (per importi fino a € 1001,00 max 3 rate - per importi superiori a € 1.001 max 10 rate) comprensivo degli interessi al tasso legale calcolati a decorrere dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata mensile.
- c) è esclusa la compensazione con crediti tributari del debitore.
4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
 5. Il mancato pagamento anche solo di una rata entro 10 giorni dalla scadenza configura inadempimento pena la decadenza dalle agevolazioni con rigetto dell'istanza di definizione agevolata.
 6. Con la comunicazione di cui al comma, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente al pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi
2. amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere favorevole.

Angri addì, 24/04/2026


Il Responsabile UOC

Fiscalità Locale

Dott.ssa Maria D'Ammora



Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere




Angri addì,

Il Responsabile UOC

Servizi Finanziari

Dott.ssa Angela Pauculo





Comune di Angri

Provincia di Salerno
Collegio dei Revisori dei Conti

Al Sindaco

Al Segretario Generale

Al Responsabile dei Servizi Finanziari

LL.SS.

VERBALE N° 32 del 08/05/2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO".

Il giorno 08 del mese di maggio 2026, il collegio, composto da Andrea Sicignano, Attilio Petrillo e Tommaso Barbato, si è riunito da remoto per discutere la proposta di delibera in oggetto;

PREMESSO CHE

lo scrivente collegio ha ricevuto in data 29/04/2026 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 24/04/2026 ad oggetto "DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO".

PREMESSO CHE

- con proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame dell'Organo di Revisione l'approvazione del "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199";
- la disciplina introdotta mira a favorire il recupero delle entrate comunali mediante la riduzione/eliminazione di sanzioni ed interessi, con finalità di miglioramento della capacità di riscossione e riduzione dei residui attivi;
- il Collegio ha già espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 6), del TUEL, con verbale n.27 del



Comune di Angri

Provincia di Salerno
Collegio dei Revisori dei Conti

10 aprile 2026, con raccomandazioni in ordine al monitoraggio degli effetti finanziari della misura;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ed in particolare gli artt. 239 e 239-bis;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52;
- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, commi da 102 a 109;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile U.O.C. Fiscalità Locale;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CONSIDERATO CHE

- il regolamento risulta coerente con il quadro normativo vigente e rientra nella potestà regolamentare dell'Ente;
- la misura proposta può contribuire al miglioramento della riscossione ed alla riduzione dello stock dei residui attivi;
- permane la necessità di un costante monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della definizione agevolata, con particolare riferimento agli incassi effettivi ed agli equilibri di bilancio;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PRENDE ATTO

- della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
- "Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 - Approvazione Regolamento", nonché del relativo schema di regolamento allegato.



Comune di Angri

Provincia di Salerno
Collegio dei Revisori dei Conti

RACCOMANDA

- ll'Ente:
- di procedere ad un costante monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del regolamento;
- di verificare periodicamente l'andamento degli incassi effettivi e la riduzione dei residui attivi;
- di adottare, ove necessario, eventuali misure correttive a salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- di assicurare adeguata rendicontazione degli effetti della definizione agevolata.

II COLLEGIO DEI REVISORI

Andrea Sicignano

Attilio Petrillo

Tommaso Barbato

Andrea
Sicignano
08.05.2026
16:07:55
GMT+02:00





Comune di Angri

Provincia di Salerno
Collegio dei Revisori dei Conti



COMUNE DI ANGRÌ
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

PROT. N°

11647 del 10/4/2026

Al Sindaco

Al Segretario Generale

Al Responsabile de Servizi Finanziari

LL.SS.

VERBALE N° 27 del 10 /04/2026

OGGETTO: PARERE EX ARTICOLO 239, COMMA 1, LETTERA B), PUNTO 6), TUEL SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n.29 <<Definizione Agevolata delle entrate Comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2025, n.199. approvazione regolamento>>

Il giorno 10 del mese di aprile 2026, il collegio, composto da Andrea Sicignano, Attilio Petrillo e Tommaso Barbato, in si è riunito in videoconferenza per discutere la proposta di delibera in oggetto;

PREMESSO CHE lo scrivente collegio ha ricevuto via PEC in data 02/04/2026 la proposta di deliberazione n.29 ad oggetto <<Definizione Agevolata delle entrate Comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'aert.1 della legge 30 dicembre 2025, n.199. approvazione regolamento.>>

VISTA la proposta n.29 avente ad oggetto:

"Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 - Approvazione regolamento";

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ed in particolare gli artt. 42, 147-quinquies e 239;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, in materia di potestà regolamentare degli enti locali;
- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, commi da 102 a 109;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;



Comune di Angri

Provincia di Salerno

Collegio dei Revisori dei Conti

ESAMINATA la proposta di deliberazione e il relativo schema di regolamento allegato;

PREMESSO che:

- la disciplina proposta introduce una misura di definizione agevolata delle entrate comunali, finalizzata a favorire la riscossione dei crediti dell'Ente mediante la riduzione/eliminazione di sanzioni e/o interessi;
- tale misura si configura come intervento straordinario di gestione dei residui attivi e di miglioramento della capacità di riscossione;

RILEVATO che:

- il regolamento risulta coerente con il quadro normativo di riferimento e rientra nella potestà regolamentare dell'Ente;
- la definizione agevolata comporta effetti finanziari derivanti dalla rinuncia parziale a componenti accessorie del credito (sanzioni/interessi), a fronte di una potenziale maggiore esigibilità del capitale;
- la proposta non evidenzia in modo puntuale una quantificazione analitica degli effetti finanziari attesi in termini di maggiori incassi e minori entrate;

CONSIDERATO che:

- l'effettivo impatto della misura sugli equilibri di bilancio è strettamente connesso al grado di adesione dei contribuenti;
- in assenza di stime attendibili e prudenziali, sussiste un margine di incertezza sugli effetti complessivi della misura;
- la corretta applicazione dell'istituto richiede un attento monitoraggio della dinamica degli incassi e dei residui attivi;

RITENUTO che:

- la misura possa contribuire al miglioramento della riscossione e alla riduzione dello stock dei residui attivi, in coerenza con i principi di sana gestione finanziaria;
- sia necessario, tuttavia, garantire il rispetto degli equilibri di bilancio di cui agli artt. 162 e 193 del TUEL;

ESPRIME

parere favorevole

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, con le seguenti raccomandazioni:



Comune di Angri

Provincia di Salerno

Collegio dei Revisori dei Conti

- che l'Ente proceda ad un costante e puntuale monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del regolamento, con particolare riferimento agli incassi effettivi e alla riduzione dei residui attivi;
- che eventuali scostamenti rispetto agli equilibri programmati siano tempestivamente rilevati e, se necessario, oggetto di idonei interventi correttivi;
- che, in sede di rendicontazione e salvaguardia degli equilibri, venga fornita adeguata evidenza degli effetti della definizione agevolata.

II COLLEGIO DEI REVISORI

- Andrea Sicignano
- Attilio Petrillo
- Tommaso Barbato

COMUNE DI ANGRÌ

COMMISSIONE CONSILIARE SVILUPPO

VERBALE SEDUTA DEL 07/05/2026

L'anno 2026 il giorno 7 maggio la Commissione Consiliare permanente sviluppo, all'uopo convocata dal Presidente con nota pec inviata il 04/05/2026, alle ore 16.00 si è riunita, con i seguenti punti all'o.d.g.:

ODG:

- 1) **REGOLAMENTO-Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.** Nota pec degli uffici trasmessa 02/04/2026;
- 2) **REGOLAMENTO-Definizione agevolata delle entrate comunali.**
TRASMISSIONE PARERE DEI REVISORI DEI CONTI.

Sono presenti:

Palumbo C.	Presidente	presente
Pepe M.	componente	presente
Mainardi A.	componente	presente
Ferrara V.	componente	ASSENTE
Mauri P.	componente	presente

Il Presidente nomina segretario della commissione la consigliere Pepe M.

Il Presidente alle ore 16.00 constatata la presenza dei componenti la commissione in numero legale, inizia la seduta.

Il presidente illustra ai presenti il contenuto del regolamento definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'articolo uno della legge 30 dicembre 2025, numero 199 istituito della definizione agevolata prevista dalla legge 30 dicembre 2025 numero 199 che rappresenta uno strumento utile per recuperare mediante versamento scontato dei contribuenti i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione, quindi mira a ridurre il contenzioso tributario, prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata e favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del fondo crediti di dubbia esigibilità, generando una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione.

Tenuto conto di quanto sopra e accertato che dalle risultanze amministrative la presenza di carichi contenuti in accertamenti esecutivi relativi alla Tari e all'IMU per gli anni d'imposta 2021 e 2022 si prende atto che il regolamento disciplina le modalità di accesso alla definizione agevolata e alla modalità di pagamento delle rate accordate dagli uffici previa istanza di adesione e di decadenza in caso di inadempienza.

La commissione altresì prende atto del parere favorevole del responsabile UOC fiscalità locale Dott.ssa Maria Dammora e del parere favorevole del responsabile UOC servizi finanziari Dottoressa Angela Pauciulo.

Sul secondo punto, all'ordine del giorno per il parere espresso dai revisori dei conti, la commissione prende atto del parere favorevole degli stessi, contenuto nella nota già fatta pervenire ai presenti con nota pec del 16/04/2026.

La commissione chiude i lavori alle 17.30.


Del che è verbale,

Palumbo Catello – Presidente

Pepe Maddalena - Segretaria

Mainardi Alfonso - componente

Mauri Pasquale – Componente



4

COMUNE DI ANGRI

COMMISSIONE CONSILIARE SVILUPPO

VERBALE SEDUTA DEL 20/05/2026

L'anno 2026 il giorno 20 MAGGIO la Commissione Consiliare permanente sviluppo, all'uopo convocata dal Presidente con nota pec inviata il 18/05/2026, alle ore 16.00 si è riunita, con i seguenti punti all'o.d.g.:

ODG:

1) **REGOLAMENTO**-Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il Presidente alle ore 16.00 constatata la presenza dei componenti la commissione in numero legale, inizia la seduta.

Sono presenti:

Palumbo C.	Presidente	presente
Pepe M.	componente	<i>Presente da remoto</i>
Mainardi A.	componente	presente
Ferrara V.	componente	ASSENTE
Mauri P.	componente	presente

Il Presidente nomina segretario della commissione il consiglier Mainardi A.

Su invito del Presidente formulato per vie brevi il giorno precedente questa seduta, risulta presente la resp.le U.O.C.. fiscalità locale dott.ssa D'Ammora.

Il Presidente alle ore 16.02 chiama al telefono il consigliere Dott. Pasquale Mauri e illustra insieme alla dottoressa Dammora e ai presenti i contenuti del regolamento in corso di approvazione già esaminato nella precedente seduta del 7/5/2026 in quanto si rende necessario un'ulteriore specificazione tenuto conto dell'approvazione del decreto fiscale da parte del governo nazionale, laddove sono state previste anche le definizioni

agevolate per carichi affidati all'Agenzie delle entrate riscossioni per le annualità fino al 2023, precedentemente esclusi dalla c.d. rottamazione quinquens.

Il regolamento del comune di Angri in corso di approvazione rende praticabile la definizione agevolata degli avvisi di accertamento che sono stati già inviati ai contribuenti per i tributi locali, Tari e IMU anno 2021 e 2022, risultando particolarmente vantaggioso per i contribuenti l'abbattimento delle sanzioni e degli interessi contenuti negli stessi avvisi che ovviamente saranno annullati attraverso l'adesione alla definizione agevolata prevista dal presente regolamento predisposto dagli uffici con il parere favorevole dei responsabili uoc dott.ssa D'Ammora e UOC programmazione risorse finanziarie Dott.ssa A. Pauciulo nonché il parere favorevole già espresso dai nostri revisori dei conti di cui se ne è preso atto nella seduta della precedente commissione del 7/5/ u.s.

Il Presidente prende atto della unanimità di intenti dei presenti della commissione di approvare il Regolamento per agevolare attraverso la rateazione e l'abbattimento delle sanzioni e degli interessi degli avvisi di accertamento già inviati ai contribuenti per le annualità 2020 e 2021 per i tributi locali IMU E TARI , consapevoli e confidando anche per le prossime scadenze previste dal decreto fiscale a cura del Governo nazionale per la definizione agevolata anche dei tributi locali IMU e TARI anni precedenti, già ruoli presso agenzia delle entrate riscossioni.

La commissione chiude i lavori alle 17.15.


Del che è verbale,

Palumbo Catello – Presidente

Mainardi A. - ^{Componente} ~~Mainardi A.~~

Pepe Maddalena - ^{Componente} ~~Mainardi A.~~

Mauri Pasquale - Componente





U.O.C. FISCALITA' LOCALE

AL SEGRETARIO GENERALE
DR. SSA MARIA LUISA MANDARA
SEDE

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 12 maggio 2026 recante ad oggetto: "Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2025, n.199. Approvazione Regolamento".

In riferimento a quanto richiesto con nota prot. n. 15929/2026, si ritiene che la proposta in oggetto non riveste i caratteri dell'urgenza e dell'improrogabilità.

Il Responsabile UOC
(Dr.ssa Maria D'Ammora)





COMUNE DI ANGRİ
Provincia di Salerno

OGGETTO: Proposta di deliberazione di CC n.40 del 12 maggio 2026 recante ad oggetto:” **Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell’art.1 della Legge 30 dicembre 2025, n.199. Approvazione Regolamento**”

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, letto il parere sfavorevole in merito ai caratteri dell’urgenza ed improrogabilità della medesima proposta, espresso dal Responsabile dell’UOC Tributi con nota prot. n. 0015939/2026 del 15 maggio 2026 in riscontro a quanto richiesto con propria nota prot.n.15929/2026 del 15.05.2026, si ritiene di dover evidenziare che il suddetto provvedimento potrebbe presentare profili di illegittimità, in quanto carente della motivazione circa la natura urgente ed improrogabile dell’atto e pertanto in contrasto con l’art.38, comma 5 del TUEL.

Anгри,15 maggio 2026

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria Luisa Mandara)



PUNTO N. 2 (EX 6) ALL'ORDINE DEL GIORNO:

"DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO."

PRESIDENTE: Passo la parola al consigliere Palumbo.

CONSIGLIERE PALUMBO: Allora illustro io il punto perché ieri ci siamo visti in commissione alla presenza anche della dottoressa D'Amora. Questo regolamento nasce da lontano, nasce dalla legge finanziaria approvata dal governo che aveva dato la possibilità ai comuni di adottare un regolamento affinché venissero rese possibili le definizioni agevolate, cioè la rottamazione, ma è una parola che non mi piace, è meglio usare la definizione agevolata dei tributi a carico dei comuni. Ma c'è stato un piccolo disguido perché tutti i carichi affidati ad Ader erano stati esclusi, purtroppo per il comune e per i comuni che avevano come gestore della riscossione Ader, tra cui il comune di Angri, avevano già consegnato, abbiamo già consegnato tutto il 2020 ad Ader per cui rimanevano esclusi gran parte, come d'altronde è capitato in altri comuni, una serie di tributi quali IMU, TARI e multe stradali, per cui si era reso necessario adottare un regolamento che consentisse ai comuni di far fronte a questa nuova necessità. Regolamento prontamente adottato da questa maggioranza, il 2 aprile quando è stata inviata la prima nota PEC ai consiglieri, un regolamento composto da nove articoli che raccoglie esattamente la possibilità di rottamare e di rendere definibili i ruoli e gli avvisi di accertamento per IMU e TARI per gli anni 2021 e 2022. Ovviamente il 2020 è presso Ader quindi sono consegnati e sono in pancia, come si dice tecnicamente, in pancia ad Ader; il 2021 e 2022 gli avvisi di accertamento che sono stati recapitati ai nostri concittadini chi per una parte anche di rate non pagate, chi peraltro, questo regolamento dà la possibilità di abbattere sanzioni ad interessi, e non è cosa di poca roba, perché le sanzioni per un avviso di accertamento sommano al 30 %. Quindi è una situazione molto vantaggiosa per i cittadini che hanno, ripeto, la possibilità di aderire a questa definizione agevolata e consentire loro di accedere, attraverso una realizzazione, e spalmarlo nel corso delle annualità concesse pagando pochi interessi dal giorno in cui si aderisce con un modulo che già l'ufficio ha predisposto. Quindi dal momento in cui approveremo questo regolamento entro 60 giorni dalla pubblicazione della data, si darà via libera all'adesione dei nostri concittadini alla definizione agevolata dei tributi I.M.U. e T.A.R.I. 2021 e 2022. Ovviamente ci sta chi chiederà anche per il 2023 e il 2024, d'accordo con la dottoressa D'Amora, siccome gli avvisi di accertamento, lo abbiamo detto ieri, ma non sono ancora partiti quelli del 2023, quindi sono ancora pienamente definibili presto gli uffici senza sanzione ed interessi, qualora si verificasse l'invio degli avvisi di accertamento, chi succederà dopo di noi, ovviamente con una piccola modifica al regolamento potrà estendere l'annualità anche al 2023 al 2024, ma visto e considerato che non sono ancora partiti, sembra, secondo gli uffici, questa situazione abbastanza paradossale contemplando un'annualità che non è stata ancora inviata ai nostri concittadini. Quindi il regolamento, ripeto, è composto di nove articoli che ovviamente abbiamo avuto tutti il 2 aprile, con il parere favorevole anche dei revisori trasmessi il 16 aprile. Quindi questo è quanto, io invito tutti ad adottare questo regolamento.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Palumbo. Prego Consigliere Mauri.

CONSIGLIERE MAURI: già ho fatto presente in commissione che limitare questo tipo di agevolazione a solo due annualità, non è il massimo che noi facciamo per la nostra città. Innanzitutto bisogna estendere a tutti i tributi locali, dall'ICI, Tari, IMU, Tarsu, Tia, Tares, Tari, Tosap, Cosap, ICP e CUP. Quindi estendere a tutti i tributi e per tutte le annualità e per tutti gli accertamenti dal 2020 al 2023 e gli accertamenti accanto agli anni 2021 e 2022, anche quelli da emettere 2022-2023, così noi faremo una definizione agevolata che va in contro a tutti i cittadini, perché c'è la stragrande maggioranza dei cittadini che hanno ruoli presso l'agenzia delle riscossioni che vogliono regolare. Quindi venendo incontro a questi cittadini noi avremo la possibilità di recuperare una stragrande maggioranza di ruoli depositati, che sicuramente se non veniamo incontro con questa definizione, non pagheranno. Quindi noi dobbiamo stasera approvare tutte le annualità così come è prevista dal decreto in discussione al Parlamento. Quindi la proposta che io faccio emendando la proposta originale è questa, altrimenti non ha senso.

PRESIDENTE: Grazie consigliere Mauri.

CONSIGLIERE PALUMBO: forse io non sono stato chiaro nell'intervento, ieri lo abbiamo detto nella riunione, abbiamo fatto due riunioni, il 20 e il 7 aprile, sono due cose distinte e separate. Allora i debiti che stanno in pancia ad Ader sono intoccabili, non è possibile che il Comune intervenga su quelli là, stanno lì serenamente depositati, è intervenuto il decreto fiscale a cui lei faceva riferimento, con le date dal 16 giugno al 30 giugno previa adesione dei Comuni, e quelli sono rottamabili attraverso un'adesione del Comune in queste date, dal sedici giugno al trenta giugno, sto cercando di spiegarlo prima a me stesso. Gli uffici dicevano "ma se il sedici giugno noi non abbiamo ancora il consiglio comunale nella pienezza della sua attività eccetera eccetera", io ci ho pensato e mi sono dato una risposta, una cosa è la gestione, gli uffici indipendentemente da chi ci sta, devono fare il loro dovere e devono ottemperare alle norme nazionali previste dal Governo. Per cui il 16 mattina loro hanno la possibilità di inviare l'adesione e quindi apriranno la strada alla rottamazione per i contribuenti angresi che fino al 2020 tengono le cartelle esattoriali presso Aders. Punto a capo. Altra cosa è il regolamento. Il regolamento era nato proprio per la possibilità date ai comuni di rottamare i tributi locali. In questo caso il comune di Angri, attraverso un'analisi dei dati eccetera eccetera, ha stabilito che I.M.U. e T.A.R.I. 2021 e 2022, ma non sono i numeri scelti a caso, perché il 2020 è stato già trasmesso ad A.T.E.R. Quindi il 2021 e il 2022 che sono avvisi di accertamento recapitati ai contribuenti angresi, il 2023 non c'è ancora. Ieri quando abbiamo fatto la

commissione, la dottoressa D'Amora ha specificato che il 23 non era stato contemplato nell'annualità perché non c'è un'analisi anche tecnica numerica delle sanzioni e interessi, chi ci succederà nel 2023 farà i suoi calcoli se varrà la pena o no di aderire a questa cosa. Intanto il 2023 non è stato recapitato ai cittadini, il 2023 sono ancora avvisi normali che sono pagabili senza interessi, anche con la realizzazione ma senza interessi e senza sanzione, presso il comune. Non so se è chiaro a tutti questa situazione. A me è chiarissima.

PRESIDENTE: Mauri prego.

CONSIGLIERE MAURI: solo per capirci bene e poi credo che la discussione possa anche finire qui. Noi abbiamo due tipi di agevolazioni, quelle di cui stai parlando e quella relativa al decreto in discussione in Parlamento che dà la possibilità ai comuni di poter aderire entro il 30 giugno, e io chiedo che accanto a quello venga data una manifestazione di volontà approvando questa ipotesi di delibera di Consiglio Comunale predisposto dall'Ance, che possa completare il percorso completo.

Quindi la delibera di partenza che abbiamo agli atti più questa mia proposta.

PRESIDENTE: scusami consigliere Mauri non si può votare una nuova proposta perché bisogna prima raccogliere i pareri dai dirigenti, e quindi senza pareri non possiamo votare nulla.

CONSIGLIERE MAURI: se dovesse esserci il rinvio al 30 luglio è superato, se non c'è abbiamo creato almeno un presupposto politico, è un indirizzo da dare agli uffici nella maniera in cui è possibile recuperare. Almeno noi abbiamo detto alla città "il consiglio comunale nella sua intenzione vuole venire incontro a tutte le esigenze dei cittadini", purtroppo gli elementi tecnici non dipendono da noi, non abbiamo avuto la possibilità di avere il parere dei revisori dei conti, e tutte le notizie tecniche che era necessario reperire. Però la città sa che il Consiglio Comunale prima di cessare ogni tipo di attività, ha voluto dare questo messaggio chiaro, di voler venire incontro ai cittadini angosciati. È chiaro che se sarà rinviato, come pare che potrebbe essere rinviato, al 30 luglio, chiunque succederà la potrà perfezionare. Ma oggi il messaggio è dire ai cittadini "il Consiglio Comunale è accanto a voi".

PRESIDENTE: prego sindaco.

SINDACO: Grazie Presidente, io voglio semplicemente far notare che la volontà è proprio quella dell'amministrazione, tanto è vero che noi l'argomento lo abbiamo messo all'ordine del giorno. Il punto è questo, che questo argomento dal punto di vista strettamente tecnico ovviamente ha un parere favorevole, cioè gli uffici hanno verificato la coerenza normativa per cui non ci sarebbe alcuna difficoltà ad approvare il provvedimento, salvo che sempre gli uffici in qualche modo hanno voluto evidenziare la loro non competenza di esprimere un parere sull'urgenza e la improrogabilità dell'approvazione. Cosa che non rileva dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista politico perché l'articolo 38 prevede che quando sono indetti i comizi il Consiglio Comunale va in ordinaria amministrazione, ma il Consiglio Comunale è sovrano, cioè il Consiglio Comunale può deliberare anche l'approvazione di un argomento che non è di ordinaria amministrazione, come questo, trattasi di regolamento. Ovviamente però deve esserci una motivazione che supera non l'urgenza temporale della necessità di consentire l'approvazione, ma l'urgenza che deriva dalla norma che prevede che si potrebbe, approvando o non approvando il provvedimento, avere un vantaggio competitivo rispetto a chi pur essendo candidato esterno non fa parte del consiglio, non so se è chiaro. Tanto è vero che abbiamo già avuto una denuncia da parte di un candidato che prevede che noi non dobbiamo approvare il provvedimento. Quindi l'amministrazione nel complesso, perché siamo tutti amministratori, ha deciso di portare il provvedimento in consiglio comunale perché ritiene che questo provvedimento, superata la questione dell'urgenza normativa e non dell'urgenza temporale tecnica, è meritevole di essere approvato perché il vantaggio per i cittadini è evidente. Ovviamente però questa volontà dell'amministrazione si scontra con il momento tipico particolare che è quello delle elezioni, che potrebbe creare la possibilità che una volta che noi abbiamo approvato questo provvedimento anche all'unanimità venga impugnato, e quindi questo comporta una diminuzione, però la volontà dell'amministrazione nel complesso è evidente che sia quella di approvare il provvedimento tanto è vero che è in discussione. Aggiungo che questo provvedimento insieme all'altro che viene dopo, il punto successivo, che ha esattamente lo stesso parere comporta esattamente la stessa logica di valutazione, perché sono due provvedimenti che sono legalmente validi e coerenti con le norme, ma che hanno un vulnus nell'urgenza di tipo politico-elettorale. Per cui a mio modesto e sommesso avviso, o si approvano tutti e due, e si discutono tutti e due, oppure no, perché non c'è una logica in questo. Nonostante sia necessario individuare delle motivazioni che superano l'urgenza di natura, diciamo, politico-elettorale, che in una delibera ci sono, in altre non ci sono, perché forse era un po' opportuno discuterne. Quindi questa è una posizione che deve essere chiara. Per cui io dico ai nostri concittadini a due giorni dal voto, l'amministrazione, il Consiglio Comunale, nel complesso ritiene che questo provvedimento debba essere approvato. L'amministrazione ritiene che debbano essere approvati tutti e due provvedimenti perché la motivazione è estranea alla tecnica e alla legge che li prevede entrambi. Quindi è una considerazione che solo il Consiglio Comunale può superare nella sua intenzione. Non so se sono stato chiaro. Quindi diciamo la discussione va fatta a mio avviso su entrambi i provvedimenti. Però anche qui è il Consiglio Comunale che è pur sempre sovrano e quindi decide qual è la strada da intraprendere, fermo restando lo stato delle cose di cui è a conoscenza.

PRESIDENTE: Prego Del Sorbo.

CONSIGLIERE DEL SORBO '90: Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Intervengo con senso di responsabilità e con il rispetto che ho sempre avuto verso quest'Aula, lo faccio a nome mio e a nome dei consiglieri che decideranno appunto

di fare lo stesso, ma comunico che non parteciperò al prosieguo dei lavori del Consiglio comunale di oggi, perché nelle condizioni attuali non mi sento tutelato nel pieno e sereno esercizio del mio ruolo di consigliere comunale. È doveroso chiarire che l'approvazione di atti di rilevante importanza, come quelli posti oggi all'attenzione del Consiglio, richiede, così come previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, la convocazione della conferenza dei Capigruppo, una necessità che avevo già evidenziato durante la conferenza dei Capigruppo del 12 maggio scorso, nel corso della quale i punti 6 e 7, oggi definiti urgenti e indifferibili, non erano stati presentati. Ma sono stato ignorato. Ritengo inoltre che provvedimenti di questa rilevanza, se assunti in assenza di tutte le necessarie garanzie procedurali e regolamentari, rischiano di esporre l'ente a profili di illegittimità, senza tutelare adeguatamente la città e i cittadini. Situazioni di questo tipo potrebbero determinare l'apertura di possibili contenziosi, con conseguenti rallentamenti, blocchi dell'attività amministrativa, e con ripercussioni concrete sugli uffici comunali. L'adozione di atti rispetto ai quali emergono dubbi rilevanti di legittimità, impone a ciascun consigliere una riflessione seria, consapevole sulla responsabilità istituzionale, amministrativa e personale, connessa alla propria carica affinché ogni scelta sia assunta nel pieno rispetto della legge, della correttezza procedurale e nell'esclusivo interesse e tutela pubblico. Proprio per questo sento il dovere di rivolgere un appello al buon senso e alla responsabilità istituzionale di tutti. Siamo a poche ore dal voto. Tra pochissimo i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo Consiglio comunale e credo che in una fase così delicata serva equilibrio, prudenza, rispetto del momento istituzionale che stiamo vivendo. E possiamo dirlo con chiarezza che rispetto ad argomenti posti come urgenti e indifferibili non siamo di fronte ad un'emergenza improvvisa, né a una situazione imprevedibile che imponga una decisione immediata e non rinviabile. Per questo motivo, appare difficile sostenere oggi l'esistenza di un'urgenza tale da giustificare modalità e tempi che meritavano ben altra condivisione e approfondimenti. Questo dubbio non appartiene solo a me. Negli atti emergono pareri negativi proprio sulla sussistenza dei requisiti di urgenza e di indifferibilità, rafforzati dalle note a firma del segretario comunale, pervenute ai Consigli comunali circa il rischio di approvare atti che potrebbero presentare profili di illegittimità. E questo secondo me dovrebbe indurre tutti a una riflessione seria, prudente e responsabile. Personalmente non voglio sottrarmi alle mie responsabilità, non voglio bloccare il lavoro amministrativo e non voglio trasformare queste questioni in temi di scontro politico. E questo permettetemi di dirlo nonostante il clima che si sta creando nelle ultime settimane, un clima che sinceramente devo dire, tra l'altro, mi preoccupa. Dai palchi delle campagne elettorali siamo assistenti ad attacchi duri, spesso violenti nei toni, verso chi ha semplicemente espresso dubbi, chiesto approfondimenti o manifestato preoccupazioni legittime su temi così importanti per la città. Aizzare la folla contro chi si permette di avere una posizione diversa o contro chi prova semplicemente a svolgere il proprio ruolo con autonomia, coscienza e senso delle istituzioni, non fa bene alla politica e non fa bene alla città. Perché il confronto può essere anche duro, può essere anche acceso, ma quando il dissenso diventa delegittimazione personale si genera inevitabilmente un clima che non consente di operare con serenità. Si supera il limite che dovrebbe appartenere a tutti noi, indipendentemente dalle posizioni che occupiamo in questo luogo. Io da questa violenza ne prendo le distanze. Alla violenza verbale, agli attacchi personali, alla pressione e alla delegittimazione non risponderò mai con altra violenza. Continuerò, e continueremo a difendere le nostre idee con fermezza, ma sempre con rispetto. Perché crediamo che l'Istituzione meriti responsabilità, soprattutto in momenti delicati come questo. Per rispetto del mio ruolo, delle istituzioni e della serenità che deve accompagnare ogni scelta amministrativa, ritengo che oggi non vi siano le condizioni per poter proseguire dando il mio contributo ai lavori di quest'Aula con la necessaria tranquillità e piena tutela istituzionale. Pertanto prendo atto di non essere nelle condizioni di proseguire seriamente la mia partecipazione ai lavori del Consiglio comunale. Grazie.

PRESIDENTE: quindi non votate nemmeno il regolamento, va bene.

ORE 10:30 ESCONO: FERRARA, FATTORUSO, DEL SORBO '90, D'AURIA, D'ANTUONO SPERANZA DIANA, PRESENTI N. 20

SI SCOLLEGANO: CONTE E D'ANTONIO - PRESENTI N. 18

PRESIDENTE: Allora mettiamo a votazione.

CONSIGLIERE PALUMBO: prendiamo atto dell'allontanamento dall'Aula consigliere di alcuni consiglieri per quanto riguarda la votazione del regolamento sulla definizione agevolata dei tributi. Un'attesa durata mesi, una richiesta che noi commissione bilancio abbiamo accolto, abbiamo declinato articolo per articolo insieme agli uffici e quindi abbiamo veramente fatto il nostro dovere per il quale siamo stati chiamati a governare, dando la possibilità ai cittadini che ce lo chiedevano, e ce lo chiedono, ce lo continueranno a chiedere, di aderire a questa rottamazione, a questa definizione agevolata. Prendo atto che parte dei consiglieri si sono sottratti a questo atto di responsabilità, cosa che mi ha lasciato basito perché in certi comizi elettorali di questi giorni, il tema, il cavallo di battaglia della rottamazione era sulla bocca di tutti. Mi domando e chiedo ai cittadini che spero mi stiano ascoltando, come si fa a predicare bene e a razzolare male. Se non c'è l'approvazione di questo regolamento anche gli avvisi di accertamento saranno procrastinati nel costo del tempo. Quindi noi abbiamo inteso proprio con senso di responsabilità, accelerare i tempi nell'ultimo giorno, nel penultimo giorno a poche ore dal voto, come diceva il consigliere, però o a poche ore o molte ore lontani dal voto, abbiamo dimostrato e lo dimostreremo sempre, attaccamento alla città, alle istituzioni e agli interessi legittimi e sovrani dei cittadini. Quindi noi abbiamo il coraggio di metterci la faccia, di non sottrarci alle responsabilità di votare un regolamento che è stato voluto fortemente da questa maggioranza grazie anche al contributo della minoranza in commissione, e lo abbiamo fatto con serenità, senza che nessuno ci corresse dietro, con tutti i pareri di legittimità possibili e immaginabili, e quindi noi abbiamo dimostrato, ripeto questo senso di responsabilità, perché altri non hanno voluto stasera o stamattina dimostrare. Mi dispiace però senza l'approvazione di questo regolamento lasceremo i

cittadini a piedi, nel senso che non potrebbero mai più aderire a questa cosa se non fra due tre mesi, cosa che aggraverebbe anche sulle casse dell'ente perché prima in cassa è meglio è, cosa che poi nel corpo della delibera che fanno finta o hanno fatto finta di non leggere, perché nel corpo della delibera di approvazione c'è anche specificato per filo e per segno che con questa rottamazione, con questa adesione agevolata si abbasserà il fondo crediti di dubbia esigibilità, noi lo abbiamo detto in tutte le salse, in tutte le stanze, noi abbiamo un fondo crediti di dubbia esigibilità, il consigliere Ferrara che ha partecipato fino a un certo periodo nelle nostre commissioni, poi a un certo punto ha abbandonato la nave, non so per quale motivo, il consigliere Ferrara ci ha dato lezioni di fondo crediti di dubbia esigibilità in tutte le salse, oggi che aveva la possibilità e lo ha scritto il nostro dirigente, il nostro caposettore della delibera, di abbassare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che ha fatto? se ne è andato, non ha votato, si è sottratto al senso di responsabilità civica e civile, e con questo ho detto tutto.

PRESIDENTE: prego sindaco.

SINDACO: Grazie Presidente. Allora la premessa fondamentale è che amministrare una città come consigliere, come assessore, come sindaco, significa sommersi delle responsabilità anche quando le conseguenze sono previste o prevedibili. L'assunzione di responsabilità è l'elemento rispetto al quale ogni consigliere comunale approccia questa esperienza. Perché chiaramente chi ha interesse a portare avanti gli interessi dell'amministrazione fa gli interessi della collettività approvando i documenti. Quindi mi meraviglia il fatto che alcuni consiglieri hanno abbandonato l'aula su un argomento così delicato che fa gli interessi della collettività. Così come mi meraviglio che gli stessi consiglieri, abbandonando l'aula, non discutono e non approvano un rendiconto di un esercito che comunque li ha visti coinvolti nell'amministrazione. Detto questo, dico ai rappresentanti dell'opposizione presenti in consiglio, di fare un ulteriore sforzo e di garantire a questa amministrazione il numero legale per approvare il rendiconto. Lo chiedo pubblicamente perché approvare il rendiconto significa garantire all'amministrazione che verrà una serie di disponibilità che altrimenti sarebbero perdute e bisogna ricominciare. È strano che subentra un'amministrazione e approva un rendiconto di un'altra amministrazione.

Detto questo, prendo atto delle proposte avanzate sebbene verbalmente, quindi da sottoporre poi ai pareri tecnici, del consigliere Mauri, io non ho alcuna difficoltà a inserire queste modifiche nella proposta regolamentare e con estrema assunzione di responsabilità ritengo che la dichiarazione fatta dal consigliere Palumbo, e cioè che l'urgenza prevista dall'articolo 38 è proprio quella di garantire rapidamente l'incameramento finanziario da parte del Comune e quindi consentire anche a chi verrà dopo, soprattutto a chi verrà dopo, di poter utilizzare questa entrata per meglio programmare le attività che intende fare. questa è la vera motivazione che supera l'emergenza per l'approvazione di questo provvedimento. Per cui io su questo non ho alcuna difficoltà. Se magari evidenziamo come dichiarazione di urgenza, come motivazione a supporto del superamento dell'urgenza e dell'improcrastinabilità, la dichiarazione del consigliere Palumbo dalla quale si deve espungere questa precisa dichiarazione. Dopodiché io non ho nessuna difficoltà a votare il provvedimento.

PRESIDENTE: allora procediamo con la votazione per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti n. 18

Favorevoli n. 18

CONSIGLIERE MAURI: chiedo di votare anche la mia proposta.

PRESIDENTE: senza pareri non si può votare.

CONSIGLIERE MAURI: allora deposito la mia nota a cui ho fatto riferimento nell'intervento precedente e chiedo di metterla a votazione.

CONSIGLIERE PALUMBO: ma scusate, a differenza di quella comunale, l'adesione alla rottamazione erariale non richiede alcuna valutazione preventiva circa gli effetti sulla situazione economica e finanziaria dell'ente e sugli equilibri di bilancio, questi sono debiti dei contribuenti che stanno già in pancia loro, hanno fatto già tutto l'iter possibile e immaginabile, quindi non hanno bisogno del parere degli uffici. Ragion per cui, l'ho detto prima, io ripeto, il 16 mattina il nostro responsabile UOC farà una nota, indipendentemente dalla delibere che stiamo protocollando, farà una nota dove comunicherà l'adesione alla rottamazione statale, indipendentemente dal politico di turno che lo va o non lo va a sollecitare, perché poi la gestione è una cosa e la gestione politica è un'altra. Il dirigente è nella responsabilità, nel dovere responsabile di emanare la nota dal 16 al 30. Se poi non la emana dal 16 al 30 queste sono fatti degli uffici, ma noi non centriamo niente con la gestione. Il dirigente deve, può e deve inoltrare a chi di dovere, la nota per l'adesione alla rottamazione, quindi non ha nessun parere contabile.

ORE 10:45 RIENTRA D'AURIA - PRESENTI N. 19

SEGRETARIA: la proposta questa qui portata in questo momento, non può essere messa a votazione perché mancano i pareri di regolarità tecnica e contabile, può essere intesa come vostra richiesta che mettiamo a verbale, la mettiamo come richiesta del consiglio senza votare.

PRESIDENTE: Prego consigliere D'Auria.

CONSIGLIERE D'AURIA: Grazie Presidente, buongiorno. Mi corre l'obbligo di intervenire perché il senso di responsabilità che qualcuno ha messo in dubbio rispetto al ruolo del Consigliere Comunale e di questa minoranza e del gruppo che ho rappresentato in questi anni, non può essere messo in discussione in questo momento, questa mattina, all'antivigilia della chiusura della campagna elettorale. Perché uno dei motivi per cui l'ex articolo 38 mette in discussione l'argomento che è stato appena votato, alla cui votazione ho preferito non partecipare, lo fa proprio perché in questo momento c'è necessità di motivo e di natura urgente e improrogabile, e se io ho un parere scritto dalla responsabile del settore finanziario che testualmente mi dice e che mi è stato comunicato dalla Segretaria Comunale, mi dice che "si ritiene di dovere evidenziare che il suddetto provvedimento potrebbe presentare profili di illegittimità in quanto carente della motivazione circa la natura urgente e improrogabile dell'atto e pertanto in contrasto con l'articolo 38, comma 5 del tuel" tutto quello che noi abbiamo detto o che vogliamo dire o fare, è volontà politica, ve ne assumete la responsabilità, ma dal punto di vista dal punto di vista tecnico e amministrativo, io dinanzi a queste parole messe nero su bianco dal responsabile del settore economico-finanziario, alzo le mani, perché se questo provvedimento viene approvato tra un mese non succede assolutamente niente. Allora mi dovete dire e spiegare i motivi per i quali la responsabile del settore economico-finanziario non ha detto e non ha scritto quello che avete appena appena voi, io non ho partecipato alla votazione che è un'altra cosa, è cosa ben diversa. Se la responsabile del settore economico-finanziario avesse evidenziato la non possibile illegittimità dell'atto, io non avrei avuto alcun problema. Anzi, il senso di responsabilità l'abbiamo sempre dimostrato perché in quest'Aula, in questi anni, abbiamo portato proposte, abbiamo emendato provvedimenti e proposte di delibera, abbiamo votato proposte di delibera di questa maggioranza, e non posso venire accusato, non so se era riferito al sottoscritto, ma mi va di chiarire che io il senso di responsabilità in quest'Aula credo di averlo sempre dimostrato. E se i colleghi della minoranza ritengono opportuno mantenere il numero per l'approvazione di rendiconto e di fare altro, io mi adeguo anche a questa volontà. Quindi io stamattina sono qui, e voglio che resti agli atti, che io non ho partecipato a quella votazione perché c'è un parere chiarissimo del responsabile del settore finanziario che dichiara probabilmente illegittimo l'atto che avete deliberato voi, non io.

PRESIDENTE: Va bene, sei stato chiaro, prego sindaco.

SINDACO: Presidente, voglio soltanto chiarire veramente l'aspetto della questione, perché altrimenti sembrerebbe che stiamo dibattendo di fatti personali, che personali non sono. È chiaro che la responsabilità contraddistingue il consigliere comunale, perché si assume l'onere di decidere quello che deve fare, quello che più giusto fare. Nella fattispecie io, ma non voglio fare polemica, vi voglio semplicemente far notare che il funzionario è un tecnico, sempre è un tecnico indipendentemente dalle delle attività per le quali ha mansioni, sia esso affari generali, sia esso finanziario, che architettonico e ingegneristico, e a mio sommo e modesto parere deve limitarsi ad esprimere un parere tecnico, non su un aspetto politico che è di esclusiva competenza del consiglio o della giunta. Ovviamente noi che siamo democratici non diciamo ai funzionari come scrivere i pareri e non possiamo impedire a un funzionario di poter scrivere quello che ritiene opportuno scrivere. A me interessa che il funzionario verifichi che ci sia coerenza con la norma di riferimento del provvedimento, ma poi rispetto al superamento della questione emergenziale avrebbero potuto benissimo farne a meno di scrivere il loro pensiero, evidentemente posso pensare che abbiano come dire subito esternamente delle pressioni per evidenziare la loro posizione rispetto alla naturalità dell'urgenza, ma non è una competenza di funzionario, è una competenza di consiglio comunale, ed è lì che ci sta la stazione della responsabilità. Per questo ho stigmatizzato il comportamento. Ripeto, quello che conta per il responsabile tecnico sia esso funzionario o dirigente, è l'assunzione di responsabilità dell'espressione di un parere di coerenza normativa rispetto al provvedimento, non politica qual è quella dell'espressione dell'urgenza, per cui l'urgenza se il consiglio comunale ritiene che questo argomento è urgente per la città se ne assume la responsabilità di dire "per me è urgente", e questo è il principio fondante della politica. Se vogliamo ridare forza alla politica sono questi i momenti in cui si vede, altrimenti come sempre, noi siamo sempre e saremo sempre succubi dei tecnocrati e io sono ingegnere funzionario pubblico. Io personalmente avevo detto "parere favorevole per quanto di competenza" io non mi esprimo sull'urgenza perché non è competenza mia. Se il funzionario ha ritenuto di farlo avrà avuto i suoi buoni motivi, ma il Consiglio comunale decide se l'argomento è urgente per i cittadino o no. Questo è il punto, ma non c'è altro.

CONSIGLIERE MAURI: presidente votiamo la proposta che ho depositato?

PRESIDENTE: non la possiamo votare, la alleghiamo senza votarlo come dice la segretaria.

CONSIGLIERE D'AURIA: lo proponiamo come ordine del giorno come atto di indirizzo la proposta del consigliere Mauri, si deve chiudere la votazione sul regolamento, si fa un ordine del giorno che si mette a votazione, come se si integrasse l'ordine del giorno del consiglio comune con un atto di indirizzo.

SEGRETARIA: io consiglieri di depositarla agli atti allegandola pure alla proposta di delibera quella che avete appena votato, si allega agli atti e viene poi sottoposta agli uffici per lo studio, perché poi dopo questa proposta va istruita, io penso che è nell'interesse di tutti quanti voi che votate che la dovete quantomeno leggere. Io consiglio questo, verbalizziamo che è stata depositata e l'alleghiamo alla delibera del regolamento che avete appena votato e verrà trasmessa agli uffici per l'istruttoria.

PRESIDENTE: prego D'Auria.

CONSIGLIERE D'AURIA: grazie presidente, sarò brevissimo perché evidentemente non sono stato chiaro, è vero che è volontà politica, ma io condivido anche il parere del funzionario che non ci sia urgenza perché fino al 31 giugno c'è tempo per la prossima amministrazione di aderire.

ORE 10:55 ESCONO: MAURI, RUSSO, MONTELLA, DE SIMONE, DEL SORBO 71, MILO, BARBA.
PRESENTI N. 12

CONSIGLIERE D'AURIA: io credo che in termini di responsabilità debba dimostrare pochissimo il sottoscritto.

ORE 10:56 ESCE D'AURIA - PRESENTI N. 11

SINDACO: Prima della chiusura del Consiglio Comunale prendo atto e invito i cittadini a riflettere proprio sulla imminente campagna elettorale, su chi ha realmente a cuore le sorti di questa città. Come vedete i banchi dell'opposizione sono voti su un argomento che è di interesse comune tranne il consigliere D'Auria al quale va tutto il merito, si sono allontanati i consiglieri dopo aver ottenuto un'approvazione del regolamento che è peraltro di interesse di tutti altrimenti non lo avremmo portato, l'avremo votato comunque, senza invece fare nessun riferimento all'approvazione del rendiconto che è un elemento determinante rispetto al quale la prossima amministrazione che verrà si troverà a dover comunque approvare se non c'è un commissariamento addirittura. Ora chi ci sta guardando in questo momento può tranquillamente comprendere chi ha realmente a cuore le sorti della città. Vedete prima si sono allontanati dei consiglieri che hanno fatto parte di questa maggioranza senza votare il loro rendiconto, perché fanno parte di un'altra compagine elettorale, e poi si sono allontanati i consiglieri della opposizione, cioè chiamiamola opposizione, a dimostrazione del fatto che tutte queste chiacchiere che in questo momento circolano in città rispetto ad accordi sotterranei con alcune frange della opposizione, in particolare Mauri o meno, sono evidentemente rappresentate dal fatto che sono andati via senza nessun ritegno per il Consiglio Comunale e per gli argomenti che questa amministrazione ha sottoposto. In particolare ripeto il rendiconto che è un altro determinante, il quale blocca peraltro tutte le attività e che deduco sia stato volontariamente non approvato dalla opposizione perché questo rendiconto utilizza l'avanzo di amministrazione, e con questo avanzo di amministrazione, cari concittadini, la giunta ha già finanziato 2 milioni di euro per asfaltare le strade post elezioni. Quindi deduco che se non vedrete le strade asfaltate dopo le elezioni, sapete già con chi ve le dovete prendere. Perché poi è vero che il Consiglio Comunale è un luogo in cui si assumono responsabilità, solo responsabilità, se poi si pensa di fare politica, meglio ancora campagna elettorale bicamente sui argomenti così importanti quali sono quelli di bilancio, nella fattispecie il rendiconto, dimostra tutta la pochezza politica di questi nostri concittadini. Detto questo, c'è poco da aggiungere. Per me questo è l'ultimo consiglio comunale da sindaco. Ripeto, io l'ho approcciato così come sono tecnicamente, ma ci ho messo l'anima. A quanto pare molti di loro non ne sono provvisti, ovviamente non hanno a cuore le sorti della collettività, perché questi comportamenti descrivono chi li pone in essere. Per cui vi invito ad essere attenti quando andrete a votare. Molto attenti, perché poi c'è la possibilità che ci si manifesti sotto mentite spoglie, ma poi alla fine sono sempre gli stessi. Detto questo io vi auguro il meglio e auguro il meglio per la mia città, per la mia collettività e spero che chi verrà dopo di me faccia di meglio di me. Io se ho peccato in qualcosa chiedo scusa ai miei concittadini, ma ci ho messo il mio impegno con i miei pregi e con i miei limiti, e sono evidenti sotto gli occhi di tutti. Mi auguro soltanto che chi verrà dopo di me possa fare meglio di me, possa amare ancora più di me questa città. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Allora, essendo venuto meno il numero legale si dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00.

SCHEMA DELIBERA CONSILIARE

COMUNE DI
(Provincia di)

Oggetto:

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 *quinquies*, Dl 38/2026, convertito con L. */2026**

Su proposta della Giunta Comunale

Preso atto della relazione illustrativa dell'Assessore o del Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione XX maggio 2026, n. YY, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che “*nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate*”;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione

semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro

- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;

- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro

- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel ... **[50/70 per cento, da valutare localmente]** del valore dei carichi interessati;

- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi prevedibilmente pari a euro, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

, che producono maggiori riaccertamenti a bassa svalutazione, e di quelli oggetto di svalutazione prudenziale nel risultato di amministrazione

[il calcolo può essere effettuato in termini percentuali considerando la % dei carichi stralciati dal bilancio sulla totalità dei carichi, e così anche per quelli completamente o parzialmente svalutati];

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 00 del 00/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 00/06/2026 dalla Commissione Consiliare, come da verbale trattenuto, agli atti d'ufficio.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO Statuto, DUP, Bilancio.....

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Massimiliano Sorrentino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Luisa Mandara

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il giorno 03 GIU. 2026..... per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69),
Angri, li 03 GIU. 2026.....

IL PUBBLICATORE ONLINE
F.to Giovanni Ferraioli

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

03 GIU. 2026
Angri, li



IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Luisa Mandara

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
 per decorrenza del termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione avvenuta in data 03 GIU. 2026.....
(art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

È stata affissa all'albo pretorio on-line, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per 15 (quindici) giorni consecutivi dal al P.A.P. n.....

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE